

Delib.G.R. 26-6-2007 n. 603

L.R. 12 novembre 2004, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni: "Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini"; art. 4, comma 2: approvazione degli indirizzi, criteri e modalità per il finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 1, programma 2007.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 luglio 2007, n. 41.

Articolo 2

Indirizzi.

1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, e per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nell'anno 2007, viene data priorità alle seguenti tipologie di intervento:

a) Il potenziamento dell'attività della polizia locale.

Sono presi in considerazione gli interventi concernenti le seguenti aree di azione:

- allestimento o rinnovamento delle sale operative e/o impianto satellitare a tutela degli operatori (art. 3, comma 1, lettera c);

- potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico- strumentale, servizi informativi e telematici) (art. 3, comma 1, lettera b);

- istituzione di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale (art. 3, comma 1, lettera a).

b) Il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose, come potenziali vittime o autori dei reati.

Sono presi in considerazione gli interventi concernenti le seguenti aree di azione:

- dispersione scolastica ed educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità (art. 3, comma 1, lettera h).

- la prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili.(art. 3, comma 1, lettera i);

- difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie (art. 3, comma 1, lettera e).

2. Hanno priorità, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti presentati dai Comuni associati e dalle Unioni di Comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove è maggiormente presente l'influenza della grande criminalità organizzata.

Ogni Ente, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni, non può presentare più di un progetto. Il costo complessivo del progetto non può superare l'importo di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro.

3. Non saranno considerati ammissibili progetti genericamente riguardanti il tema della sicurezza urbana e/o progetti che non abbiano individuato chiaramente il problema sul quale si vuole intervenire.

Delib.G.R. 26-6-2007 n. 603

L.R. 12 novembre 2004, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni: "Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini"; art. 4, comma 2: approvazione degli indirizzi, criteri e modalità per il finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 1, programma 2007.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 luglio 2007, n. 41.

Articolo 6

Istruttoria e valutazione dei progetti.

1. Tutte le domande, presentate nei termini di cui all'art. 3, sono istruite dal Servizio Sicurezza del Territorio-legalità che ne verifica la conformità agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni per la loro ammissibilità a valutazione.

2. Al termine dell'istruttoria, le domande di contributo in possesso dei requisiti formali, sono esaminate dal Comitato Scientifico Regionale, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni, che valuta i progetti e provvede a redigere una graduatoria degli stessi, assegnando un massimo di 60 punti:

a) fino ad un massimo di 30 punti, in base alle sottoindicate scale di punteggio:

- progetti nei quali sia evidente la coerenza fra la descrizione del problema specifico e l'intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza per cui viene richiesto il contributo;

da 0 a 12 punti;

- progetti presentati dai Comuni associati e dalle Unioni di Comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove è maggiormente presente l'influenza della grande criminalità organizzata;

da 0 a 3 punti;

- progetti proposti dagli Enti di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 40/2004 che abbiano in corso di validità protocolli o contratti per la sicurezza sottoscritti con le Prefetture, in relazione al contenuto del protocollo o del contratto;

da 0 a 5 punti;

- progetti gestiti in forma associata (T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 Unioni, Comunità Montane, etc.)- art. 3, comma 2, in relazione al numero degli Enti aderenti alla forma associativa;

da 0 a 8 punti;

- progetti che prevedano un efficace, ancorché semplificato, sistema di valutazione dei risultati;

da 0 a 2 punti;

b) fino ad un massimo di 30 punti in base alle sottoindicate scale di punteggio:

- allestimento o rinnovamento delle sale operative e/o impianto satellitare a tutela degli operatori;

da 0 a 8 punti;

- potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico- strumentale, servizi informativi e telematici);

da 0 a 7 punti;

- istituzione di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;

da 0 a 3 punti;

- dispersione scolastica e/o educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità.

da 0 a 3 punti;

- prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili;

da 0 a 5 punti;

- difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie;

da 0 a 4 punti.